

IL NUOVO REGOLAMENTO DEL MEF SUI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEI REVISORI

Docente:

Dott.ssa Camilla Rubega – *partner* Virevi Srl

D.LGS. 39/2010

CAPO VII – VIGILANZA

Art. 21 – Competenze e poteri del MEF

Art. 21- *bis* – Svolgimento dei controlli della qualità da parte del MEF

Art. 22 – Competenze e poteri della Consob

Art. 23 – Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio

D.LGS. 39/2010 – CAPO VII: VIGILANZA

ART. 21	Competenze e poteri del MEF
ART. 21-BIS	Svolgimento dei controlli della qualità da parte del MEF
ART. 22	Competenze e poteri della Consob
ART.23	Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio

ART. 21 D.LGS. 39/2010: COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il MEF provvede in merito:

- al **controllo della qualità** sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
- l'**abilitazione**, compreso lo svolgimento del **tirocinio**, e l'**iscrizione** nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale
- la **tenuta** del Registro e del registro del tirocinio
- l'adozione dei **principi di deontologia professionale**, dei **principi di controllo interno della qualità** delle imprese di revisione contabile e dei **principi di revisione**
- la **formazione continua**
- la verifica del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 39/2010
- l'adozione di **provvedimenti sanzionatori** nel caso di violazione delle disposizioni del decreto

ART. 21 D.LGS. 39/2010: COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- ✓ per lo svolgimento dei compiti connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale
- ✓ connessi alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio
- ✓ compiti di indagine e accertamento

il MEF può avvalersi di enti pubblici o privati

Gli enti pubblici o privati si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire:

- ✓ conflitti di interesse
- ✓ altre circostanze che possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti

ART. 21 D.LGS. 39/2010: COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Lo svolgimento delle funzioni attribuite al MEF è finanziato
dai contributi degli iscritti nel Registro**

Con decreto sono definiti l'entità dei contributi

Il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il MEF provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:

- ✓ l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo
- ✓ l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità
- ✓ l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti → attraverso la sottoscrizione di convenzione che indichi:
 - compiti delegati
 - condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti

COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Gli **enti delegati** devono soddisfare le seguenti condizioni:

- i titolari, i soci o gli associati degli enti e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità
- non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, né relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una società di revisione legale

COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- almeno il 75% dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro
- la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un'esperienza continuativa **almeno quinquennale** nello svolgimento della revisione legale e **almeno biennale** nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale
- procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che possano compromettere l'indipendenza

COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La convenzione con gli enti delegati specifica:

- modalità e termini per la comunicazione dei dati dei soggetti controllati
- tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati
- criteri per la programmazione dei controlli della qualità
- criteri e metodologie per lo svolgimento delle verifiche
- criteri per l'individuazione degli interventi correttivi da raccomandare, per la tempistica di realizzazione e le modalità di redazione della relazione

COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei soggetti incaricati dei controlli
- criteri per l'assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualità ai soggetti incaricati dei controlli
- criteri per la verifica del corretto adempimento delle raccomandazioni ricevute
- modalità di comunicazione al MEF degli esiti dei controlli svolti o dell'eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento delle raccomandazioni

COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

In caso di delega di compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità il MEF può:

- partecipare con proprio personale ai controlli svolti dai soggetti delegati
- avere accesso a ogni documento pertinente
- avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco dei soggetti delegati

COMPETENZE E POTERI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli
- eseguire ispezioni presso i soggetti delegati
- assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti
- procedere ad audizione personale

ART. 22 D.LGS. 39/2010: COMPETENZE E POTERI DELLA CONSOB

La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su **enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio** al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale

ART. 22 D.LGS. 39/2010: COMPETENZE E POTERI DELLA CONSOB

La Consob provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità:

- ✓ richiede la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
- ✓ esegue ispezioni e richiede l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari
- ✓ richiede notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione
- ✓ procede ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

Di ispezioni ed audizioni viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati

ART. 22 D.LGS. 39/2010: COMPETENZE E POTERI DELLA CONSOB

La Consob controlla:

- ✓ revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di EIP o ESRI
- ✓ persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di EIP o ESRI
- ✓ enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati
- ✓ terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di EIP o ESRI hanno esternalizzato determinate funzioni o attività
- ✓ persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di EIP o ESRI

Il MEF e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento (art. 23)

D.LGS. 39/2010 – CAPO VIII: SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

ART.24	Provvedimenti del MEF
ART. 24-BIS	Sospensione cautelare
ART. 24-TER	Sospensione per morosità
ART.25	Procedura sanzionatoria
ART.26	Provvedimenti della Consob
ART.26-BIS	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
ART.26-TER	Procedura di segnalazione al MEF e alla Consob

LE SANZIONI APPLICABILI DAL MEF

sospensione
cautelare

sospensione per
morosità

sanzione
pecuniaria

sospensione dal
registro

revoca incarichi

divieto nuovi
incarichi

cancellazione dal
registro

ART. 24 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DEL MEF

In caso di:

- accertamento di irregolarità nell'attività di revisione
- mancato assolvimento dell'obbligo formativo
- inosservanza degli obblighi di comunicazione del contenuto informativo del registro
- inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.

ART. 24 D.LGS. 39/2010: SANZIONI DEL MEF



NUOVO
REGOLAMENTO
DM 8/7/2021
N. 135

il MEF può applicare le seguenti sanzioni:

- a) un **avvertimento** che impone al responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo
- b) una **dichiarazione** nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 D.LGS. 39/2010
- c) la **censura** ovvero una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione
- d) la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.000 a 150.000 euro**
- e) la **sospensione dal Registro** per un periodo non superiore a tre anni del soggetto cui sono ascrivibili le irregolarità
- f) la **revoca** di uno o più incarichi di revisione legale
- g) il **divieto di accettare nuovi incarichi** di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni
- h) la **cancellazione dal Registro**



ART. 24 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DEL MEF

La cancellazione dal Registro è applicabile

società di revisione

responsabile della
revisione legale



impedisce l'esercizio della revisione!

ART. 24 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DEL MEF

Il **revisore cancellato** può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi **almeno sei anni** dal provvedimento di cancellazione.

Il MEF **pubblica** sul sito istituzionale della revisione legale **ogni sanzione amministrativa** comminata per **violazione delle disposizioni**, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

ART. 24 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DEL MEF

Le sanzioni possono essere pubblicate in forma anonima:

- se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione
- se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso
- se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte

Le sanzioni comminate sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un **periodo minimo di cinque anni** dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti.

Il MEF tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

ART. 24 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DEL MEF

Quando viene accertata la **mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione**, il MEF può:

- a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro
- b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

ART. 24-BIS D.LGS. 39/2010: SOSPENSIONE CAUTELARE

Il MEF può ulteriormente disporre una **sospensione cautelare** del revisore **per un periodo non superiore a cinque anni**, in presenza di **altri fatti gravi**.

È **sempre** disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di:

- misure cautelari personali quali l'arresto
- convalida del fermo
- condanne, **anche non definitive**, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva
- condanne, **anche non definitive**, che comportino l'applicazione di libertà vigilata.

ART. 24-BIS D.LGS. 39/2010: SOSPENSIONE CAUTELARE

Se il procedimento penale si conclude:

- con sentenza di proscioglimento
- con sentenza di assoluzione passata in giudicato
- perché il fatto non sussiste
- perché il fatto contestato non è stato commesso



la sospensione è revocata

con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza

ART. 24-TER D.LGS. 39/2010: SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro **decorso tre mesi dalla scadenza prevista**, il MEF assegna un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni, per effettuare il versamento.

Decorso tale invano il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Il decreto di sospensione è comunicato alla **casella PEC** indicata al Registro.

Il provvedimento di sospensione **può essere pubblicato**, in forma integrale o per estratto, **sul sito istituzionale del Registro o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

ART. 24-TER D.LGS. 39/2010: SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

Il provvedimento di sospensione viene revocato quando il revisore **dimostri** di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, **gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese** sostenute per riscuoterli.

Decorsi altri 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione senza che il revisore abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il MEF, previa comunicazione, **provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori**

ART. 25 D.LGS. 39/2010: PROCEDURA SANZIONATORIA

Le sanzioni amministrative previste sono applicate dal MEF con **provvedimento motivato**, **previa contestazione** degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e **valutate le deduzioni** dagli stessi presentate nei trenta giorni successivi all'accertamento

Il MEF stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto delle garanzie per gli iscritti al Registro.

ART. 25 D.LGS. 39/2010: PROCEDURA SANZIONATORIA

Il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui:

- la gravità e la durata della violazione
- il grado di responsabilità di chi ha commesso la violazione
- la solidità finanziaria della persona responsabile
- l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati
- il livello di cooperazione della persona responsabile
- precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile

ART. 25 D.LGS. 39/2010: PROCEDURA SANZIONATORIA

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio regolamento:

- le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria
- nel rispetto delle garanzie per gli iscritti al Registro



**DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle
finanze n. 135 (G.U. 4.10.2021 n. 237)**

in vigore dal 19.10.2021

**DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135
(G.U. 4.10.2021 n. 237)**

- Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione
- Ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del DL 39/2010
- Disciplina il procedimento per l'adozione, da parte del MEF, delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 DL 39/2010
- **Testo in vigore dal 19.10.2021**

**DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135
(G.U. 4.10.2021 n. 237)**

Le sanzioni vengono applicate in relazione alle seguenti violazioni:

- mancato assolvimento dell'obbligo formativo
- inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni relative al contenuto informativo del registro nonché' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi
- dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio → sanzioni al revisore ed al tirocinante!

**DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135
(G.U. 4.10.2021 n. 237)**

- violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività
 - mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni, entro il termine in essa specificato
 - mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo
 - mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione
-

**DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135
(G.U. 4.10.2021 n. 237)**

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Il MEF:

- per lo svolgimento dell'attività istruttoria si avvale di apposita Commissione Centrale per i revisori legali
- accerta la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza

L'accertamento si perfeziona con la redazione del **verbale di accertamento**

Il MEF trasmette tempestivamente gli atti alla commissione

DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135 (G.U. 4.10.2021 n. 237)

L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto dalla Commissione a mezzo **lettera di contestazione** degli addebiti:

- effettuata, quando possibile, immediatamente
- comunque entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento
- trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero

DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135 (G.U. 4.10.2021 n. 237)

CONTENUTO DELLA LETTERA DI CONTESTAZIONE


- riferimento all'attività di vigilanza svolta
- documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione
- descrizione della violazione riscontrata
- indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie
- comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento
- facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti (ENTRO TRENTA GIORNI) → sospensione in caso di richiesta di visione o copia dei documenti istruttori (una sola volta, non più di 30 gg)

**DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135
(G.U. 4.10.2021 n. 237)**


ENTRO TRENTA GIORNI il revisore interessato può chiedere di essere sottoposto ad audizione personale:

- presso la commissione
- anche in modalità telematica
- convocazione almeno 10 giorni prima della seduta
- possibile assistenza difensore
- differibile una sola volta per non oltre 30 giorni
- si redige verbale


DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135 (G.U. 4.10.2021 n. 237)



DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135 (G.U. 4.10.2021 n. 237)



DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135 (G.U. 4.10.2021 n. 237)



**DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135
(G.U. 4.10.2021 n. 237)**

Nel caso in cui:

- i revisori legali
- la società di revisione
- il responsabile della revisione legale

ATTENZIONE!!

non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori applicati



il MEF ne dispone la **cancellazione dal registro**
(Art.7 comma 3)

**DM 8.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 135
(G.U. 4.10.2021 n. 237)**

Capo III - Procedimenti per violazioni specifiche


Art. 11 - Violazioni dell'obbligo formativo

Art. 12 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione

**Art. 13 - Inosservanza degli obblighi di comunicazione
del domicilio digitale**

Violazioni dell'obbligo formativo

per ciascun revisore il MEF accerta il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua



Violazioni dell'obbligo formativo

partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati direttamente dal MEF

il revisore può provare direttamente e personalmente di aver assolto l'obbligo formativo

altri casi

idonee attestazioni della partecipazione ai programmi di formazione

nel corso del procedimento sanzionatorio

Commissione può considerare situazioni di oggettiva impossibilità

adeguatamente comprovate

patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti

maternità

Violazioni dell'obbligo formativo

formazione anni 2017/2019

entro **90 giorni**
dall'entrata in vigore
del DM 135/2021

entro **17 gennaio 2022**

attraverso portale
FAD-MEF riferiti al
triennio 2017/2017

**NO altri canali
formativi**

triennio 2020/2022

idonee attestazioni
della partecipazione ai
programmi di
formazione

per i crediti **2020/2021**

si può completare
entro **31 dicembre
2022**

canale FAD-MEF, altri
enti formatori
accreditati, ordini
professionali, società di
revisione

Inosservanza degli obblighi di comunicazione

Omessa comunicazione al Registro Revisori

- nome, cognome, luogo e data di nascita
- numero di iscrizione
- residenza / domicilio (sede di tutti gli uffici per società di revisione)
- codice fiscale/partita IVA
- indirizzo PEC
- dati società di revisione di cui il revisore è impiegato/socio/amministratore
- iscrizione in registri di altri stati incarichi presso EIP o ESRI
- provvedimenti sanzionatori in essere
- rete di appartenenza
- sito internet ed informazioni di contatto (per società di revisione)
- dati degli amministratori (per società di revisione)
- dati richiesti per la corretta individuazione del revisore legale (società di revisione legale), degli incarichi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi realizzati

Inosservanza degli obblighi di comunicazione

non si
procede
all'audizione
personale

- fermo il diritto di esercitare la difesa
- comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione

Inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale

il MEF accerta l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC

- per ciascun revisore legale
- non si procede all'audizione personale tenuto conto della tenuità della sanzione (50-2.500 €)
- fermo il diritto alla difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione

ART. 25 D.LGS. 39/2010: PROCEDURA SANZIONATORIA

L'azione disciplinare si prescrive nei sei anni dall'evento che può dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.

Nel caso in cui i provvedimenti consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la stessa è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.

Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello, notificata al MEF e depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro 30 giorni

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

La Consob può applicare le seguenti sanzioni:

- ✓ una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico
- ✓ per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17 e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro
- ✓ la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a EIP o ESRI
- ✓ il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a EIP o ESRI per un periodo non superiore a tre anni

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

- ✓ la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità
- ✓ la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità

Quando accerta

- irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione
- la violazione delle disposizioni in materia di

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

- Deontologia e scetticismo professionale
- Riservatezza e segreto professionale
- Indipendenza e obiettività
- Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza
- Organizzazione interna
- Organizzazione del lavoro
- Revisione legale del bilancio consolidato
- Principi di revisione
- Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
- Indipendenza

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni può:

- ✓ pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa
- ✓ ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle

Se le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa le previsioni dell'articolo 14 la Consob dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto.

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

Per l'inosservanza degli articoli

- 10-ter (organizzazione interna)
- 17 (**indipendenza**)

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della **violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza** e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

1. la condotta ha inciso **in modo rilevante** sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione
2. la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria **dell'interdizione temporanea**, per un periodo **non superiore a tre anni**, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

Se si accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli **organi di amministrazione** di un **EIP o di un ESRI** (mancata messa a disposizione di documenti ed informazioni utili per la revisione legale) →

Consob applica ai componenti di tali organi una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro.

Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può **interdire temporaneamente**, per un periodo non superiore a tre anni, i **membri degli organi di amministrazione e direzione** responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli **EIP o di un ESRI**

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

In caso di **mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione** ai sensi dell'articolo 26-bis, La Consob può applicare alla **società di revisione legale** la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico

Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni può:

- ✓ pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa
- ✓ ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle

ART. 26 D.LGS. 39/2010: PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB

La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino a

- il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a EIP o ESRI per un periodo non superiore a tre anni
- la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità

e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.

ART. 26-BIS D.LGS. 39/2010: SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Le società di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione **al proprio interno**, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire **violazioni potenziali o effettive** della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

ART. 26-BIS D.LGS. 39/2010: SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Le procedure previste devono garantire:

- la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione
- la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione
- un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione
- il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa.

ART. 26-TER D.LGS. 39/2010: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E ALLA CONSOB

Il MEF e la Consob

- ✓ ricevono **segnalazioni** che si riferiscono a **violazioni** riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, **ove rilevanti**, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza
- ✓ stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni

Nel caso di accesso l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni è effettuata con modalità che **salvaguardano** comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.